

Comunicazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(2001/C 151/04)

Introduzione

La presente Gazzetta ufficiale contiene parte delle informazioni da pubblicarsi a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1348/2000 ⁽¹⁾. Si tratta delle informazioni comunicate dagli Stati membri di cui all'articolo 2 (organi mittenti) e agli articoli 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000. Le informazioni comunicate dalla Germania riguardano le misure provvisorie applicabili fino all'entrata in vigore della legge tedesca di attuazione delle disposizioni di diritto comunitario. Va altresì precisato che il regolamento non si applica alla Danimarca. Non sono incluse le informazioni sulle autorità riceventi designate da ciascuno Stato membro, poiché il manuale che le conterrà sarà pubblicato soltanto dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento.

Le informazioni qui pubblicate, in particolare quelle relative alle autorità centrali, consentono in pratica l'applicazione del regolamento.

In effetti, a norma del regolamento spetta alle autorità centrali «fornire informazioni agli organi mittenti», «ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere» e «trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente».

Gli organi riceventi, purché designati dai rispettivi Stati membri, possono assumere le funzioni conferite loro dal regolamento sin dalla sua entrata in vigore.

La mancata pubblicazione delle informazioni sugli organi riceventi conferisce, alle notificazioni e comunicazioni di atti nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del regolamento a quella di pubblicazione delle suddette informazioni, il carattere di «casi eccezionali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.

Da un punto di vista pratico, pertanto, fino a pubblicazione dei dati relativi agli organi riceventi, gli organi mittenti possono rivolgersi all'autorità centrale dello Stato membro nel cui territorio va notificato e comunicato un atto, per ottenere:

— i nominativi, gli indirizzi e le altre informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, relative all'organo o agli organi riceventi competenti a trattare un caso determinato, in previsione di un successivo contatto diretto; oppure

— che la domanda di notificazione o comunicazione sia fatta pervenire all'organo ricevente competente.

Per i contatti con l'autorità centrale dello Stato membro nel cui territorio va notificato e comunicato l'atto, l'organo mittente può farsi assistere dall'autorità centrale del suo Stato membro.

BELGIO

Articolo 2

Organi mittenti

1. Cancellieri delle preture (justice de paix) e del tribunale di polizia.
2. Cancellieri dei tribunali di primo grado.
3. Cancellieri dei tribunali commerciali.
4. Cancellieri dei tribunali del lavoro.
5. Cancellieri delle corti d'appello (e delle corti d'appello del lavoro o cours du travail).
6. Cancellieri della Corte di cassazione.
7. Pubblico ministero (compreso l'Auditorat du travail).
8. Ufficiali giudiziari.

Articolo 3

Autorità centrale

L'autorità centrale è la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari.

Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Avenue Henri Jaspar/Henri Jasparlaan 93
B-1060 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 538 00 92
Fax (32-2) 539 41 11
E-mail: Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be
Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be

Lingue conosciute: francese, neerlandese, tedesco, inglese.

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Oltre al francese, neerlandese e tedesco, per la compilazione del modulo standard è ammesso l'inglese.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

Il Belgio intende invocare una deroga dell'articolo 9.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al francese, neerlandese e tedesco, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Il Belgio si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

Il Belgio accetta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente;
- requisito di traduzione a norma dell'articolo 8;
- impiego di un modulo ad hoc che sarà stabilito dall'autorità centrale.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Il Belgio non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici belgi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro un anno dalla data della decisione.

GERMANIA

a) Nella Repubblica federale di Germania, fino all'entrata in vigore della legge di attuazione delle disposizioni comunitarie relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (EG-Zustellungsdurchführungsgesetz - ZustDG), provvisoriamente sono competenti tutti gli organi, compresi gli organi centrali ⁽¹⁾ cui sono affidate competenze ai sensi della convenzione 15 novembre 1965 dell'Aia, sulla

notificazione e comunicazione in paesi stranieri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, ovvero della convenzione 1° marzo 1954 in materia di procedimenti civili — nonché delle intese integrative, — anche ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

b) Sul territorio della Repubblica federale di Germania, la notificazione o comunicazione diretta per posta può avvenire solo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e a condizione che il documento da notificare o comunicare sia redatto, ovvero corredato di una traduzione, in tedesco o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente, sempre che il destinatario sia cittadino dello Stato membro in questione.

GRECIA*Articolo 2***Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono gli uffici della procura rispettivamente presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i tribunali di primo grado.

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ipourgio Dikeosinis
Mesogíon 96
GR-11527 Atene
Tel. (30-1) 771 41 86
Fax (30-1) 771 59 94

I responsabili presso l'autorità centrale sono la signora Arghirò Eleftheriàdu, la signora Irini Kuzèli e il signor Gheòrghios Kùvelas.

I tre funzionari parlano il greco, l'inglese e il francese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre al greco, per la compilazione del modulo standard sono ammessi l'inglese e il francese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

La Grecia non intende derogare ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo.

⁽¹⁾ Cfr. allegato.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al greco, per la compilazione del certificato sono ammessi l'inglese e il francese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Grecia non ha riserve al riguardo.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

Viene ammessa la notificazione o comunicazione per posta, a condizione che l'invio avvenga in plico raccomandato e che ad accusarne ricevuta sia il destinatario oppure il rappresentante legale da questo designato oppure il coniuge, un figlio o figlia, un fratello o sorella o uno dei genitori.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Grecia non ha riserve al riguardo.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici greci, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, non sono tenuti a deliberare ove risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 può essere presentata entro tre anni dalla data della decisione.

SPAGNA*Articolo 2***Organi mittenti**

In Spagna gli organi mittenti saranno i Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia (cancellieri dei tribunali di primo grado).

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale designata dalla Spagna è la sottodirezione generale per la cooperazione internazionale nel settore giuridico del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Fax (34) 913 90 44 57.

Per il momento, come mezzo di ricezione viene accettato solo quello postale.

Lingue conosciute: spagnolo, francese e inglese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre allo spagnolo, per la compilazione del modulo standard sono ammessi l'inglese, il francese e il portoghese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

In base all'articolo 9, paragrafo 3, la Spagna non applicherà le disposizioni del paragrafo 2 del medesimo articolo.

I motivi per i quali la Spagna ha deciso di avvalersi di tale deroga sono l'esigenza della certezza giuridica e il diritto alla tutela giuridica. L'ordinamento giuridico spagnolo non può consentire che venga considerata data della notificazione una data diversa da quella prevista al paragrafo 1, ossia quella alla quale il documento è stato notificato al destinatario secondo la legge dello Stato membro richiesto.

In Spagna, nessun procedimento civile è subordinato a un termine determinato. I termini temporali del procedimento decorrono dal giorno successivo alla data di notificazione dell'atto ad esso relativo.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione del certificato non è ammessa nessun'altra lingua.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Spagna non si oppone alla notificazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

La Spagna accetta che le notificazioni vengano trasmesse tramite il servizio postale ufficiale (Servicio Oficial de Correos), corredate di ricevuta di ritorno. Il modulo di notificazione va compilato in lingua spagnola.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Spagna non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1 di tale articolo.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici spagnoli, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e ove ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 2, hanno facoltà d'interrompere la sospensione accordata durante il procedimento e di decidere.

Riguardo alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la relativa domanda non è ammissibile se presentata dopo un anno dalla data della decisione.

FRANCIA*Articolo 2***Organi mittenti**

1. Ufficiali giudiziari
2. Servizi giurisdizionali (cancellerie, segreterie di cancelleria o segreterie) competenti in materia di comunicazione degli atti.

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale è Ufficio dell'assistenza giudiziaria in materia civile commerciale.

Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale
Direction des affaires Civiles et du sceanu
13, place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
Tél. (33-1) 44 86 14 83 — (33-1) 44 86 14 01
Fax (33-1) 44 86 14 06.

Lingue conosciute: francese e inglese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre al francese, per la compilazione del modulo standard è ammesso l'inglese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

Lo Stato francese intende invocare una deroga al paragrafo 2 dell'articolo 9.

Oggetto della deroga:

Estendere la portata del paragrafo 2 sopprimendo le due seguenti condizioni:

— atto che interviene nell'ambito di un procedimento,

— atto da notificare o comunicare entro un determinato termine.

Di conseguenza, il paragrafo 2 andrebbe riformulato come segue: «Tuttavia, per la notificazione e comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziale, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge dello Stato membro mittente».

Motivazione:

La data della notificazione o comunicazione sarà, con riferimento al richiedente, la data della trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente francese.

Questa data è importante non solo per gli atti che intervengono nell'ambito di un procedimento, ma anche per gli atti extragiudiziali, a cura di un ufficiale giudiziario, richiesti per l'appunto dalla legge per stabilire con certezza la data di rilascio, da cui dipende la salvaguardia o l'esercizio di un diritto.

Ciò vale in particolare per alcuni atti in materia di affitto di spazi commerciali (disdetta, rinnovo dell'affitto, cambiamento di destinazione) o di fondi rustici (disdetta, diritto di subentro, diritto di prelazione), nonché in materia di garanzie o di provvedimenti esecutivi (pignoramento o espulsione).

Alla data di un atto per il cui rilascio la legge non fissi un termine preciso, possono inoltre essere connessi effetti giuridici, che si tratti di un atto giudiziario - per esempio nel caso della data di notificazione di una sentenza che è il termine a quo per eventuali ricorsi — o di un atto extragiudiziale — come un'ingiunzione di pagamento che può interrompere una prescrizione o far scattare interessi di mora.

In casi del genere, nell'intento di garantire la certezza del diritto, è opportuno che il richiedente possa conoscere senza indugio e con sicurezza la data di rilascio dell'atto.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al francese, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Francia non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 1.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga una distinta dei documenti inviati, o altra modalità che permetta di stabilire con certezza la data di invio e di consegna, nonché il contenuto del plico.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Francia non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1 di tale articolo.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici francesi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro un anno dalla data della decisione.

IRLANDA*Articolo 2***Organi mittenti**

In Irlanda gli organi mittenti e riceventi sono gli ufficiali giudiziari della contea (county registrar). Sono 26 in tutto e svolgono mansioni presso la Circuit Court di ciascuna contea.

*Articolo 3***Autorità centrale**

The Master
The High Court
Four Courts
Dublin 7
Ireland

Le comunicazioni in inglese o gaelico possono pervenire per posta o fax al Central Office of the High Court al numero (353-1) 872 56 69. È altresì possibile comunicare con il Central Office of the High Court telefonando al numero (353-1) 888 60 00.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre all'inglese e al gaelico, per la compilazione del modulo standard è ammesso il francese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

L'Irlanda intende derogare al disposto di questo articolo. Il fatto che, in talune circostanze, possano valere date di notificazione e comunicazione diverse nella relazione fra richiedente e destinatario crea difficoltà e, al momento, l'introduzione di una norma come quella contemplata all'articolo 9 non sarebbe, data soprattutto la poca chiarezza del dettato, conforme alla pratica giuridica attuale.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'inglese e al gaelico, per la compilazione del certificato è ammesso il francese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

L'Irlanda non oppone riserve al riguardo.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

L'Irlanda accetta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta, a condizione che l'invio avvenga in plico raccomandato prepagato e che a consegnarlo sia un'impresa che rinvii la posta non distribuita.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nulla osta, riguardo al paragrafo 2, a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso un solicitor in Irlanda.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici irlandesi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Quanto al paragrafo 4, sta al giudice accertare che la richiesta di rimuovere la preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

ITALIA*Articolo 2***Organi mittenti**

1. Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le Corti di appello.
2. Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso i tribunali ordinari che non siano sede di Corte di appello e presso le relative sezioni distaccate.

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale è la seguente:

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Roma
via C. Poma, 5
I-00195 Roma
Tel. (39) 06 37 51 73 34
Fax (39) 06 372 46 67.

Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.

Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.

Articolo 9

Data della notificazione e della comunicazione

Non viene invocata alcuna deroga ai paragrafi 1 e 2; pertanto la data di notifica valida è quella in cui l'atto viene notificato secondo le leggi dello Stato italiano.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alla notifica e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

La condizione indispensabile per poter accettare gli atti per posta è che l'atto sia accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

I giudici dello Stato italiano non possono assumere decisioni ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1.

LUSSEMBURGO

Articolo 2

Organi mittenti

Vengono designati quali organi mittenti gli Ufficiali giudiziari.

Articolo 3

Autorità centrale

L'autorità centrale è la Procura generale presso la Corte superiore di giustizia.

Parquet général près la Cour supérieure de justice
Boîte postale 15
L-2010 Luxembourg
Tel. (352) 47 59 81-336
Fax (352) 47 05 50
E-mail: Parquet.General@mj.etat.lu.

Lingue conosciute: francese e tedesco

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Oltre al francese, per la compilazione del modulo standard è accettato il tedesco.

Articolo 9

Data della notificazione e della comunicazione

Il Lussemburgo non intende fare dichiarazioni, mentre applicherà i due paragrafi dell'articolo 9 conformemente alla formulazione che figura nel regolamento.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre al francese, per la compilazione del certificato è ammesso il tedesco.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Il Lussemburgo si dichiara contrario alla possibilità che i suoi agenti diplomatici e consolari procedano direttamente, sul territorio di un altro Stato membro, a notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali.

Il Lussemburgo è contrario alla notifica e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di altri Stati membri (tranne che l'atto vada notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro mittente).

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

Verrà accettata solo la comunicazione degli atti giudiziari a mezzo posta (la notificazione di un atto giudiziario deve avvenire, secondo la legislazione lussemburghese, ad opera di un ufficiale giudiziario).

La comunicazione degli atti a mezzo posta è ammessa esclusivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e purché siano applicate le disposizioni relative alla traduzione dei testi previste dal regolamento.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Il Lussemburgo non si oppone alla facoltà contemplata dall'articolo 15, fermo restando che l'ufficiale giudiziario nello Stato ricevente non è responsabile della regolarità formale e di contenuto dell'atto che gli è stato trasmesso direttamente da una persona interessata, ma solo delle formalità e modalità di notificazione che la legislazione dello Stato ricevente gli impone di applicare.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici del Lussemburgo, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare ove siano riunite le condizioni di cui al paragrafo 2.

Ai sensi del paragrafo 4, il Lussemburgo precisa che la richiesta diretta a rimuovere la preclusione può essere dichiarata irricevibile ove non sia formata entro un termine ragionevole, che spetterà al giudice valutare, dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della decisione o dal momento in cui è venuta meno l'impossibilità di agire, e comunque essa non può essere formata oltre un anno dalla notificazione della decisione.

PAESI BASSI*Articolo 2***Organi mittenti**

1. Gli Ufficiali giudiziari.
2. Gli organi giurisdizionali (kantongerecht, arrondissementsrechtbank, gerechtshof en Hoge Raad — «Tribunale cantonale», «Tribunale circondariale», Corte d'appello e Corte di cassazione), qualora siano competenti a convocare le parti o a comunicare atti.

*Articolo 3***Autorità centrale**

Fino all'adozione della nuova legge sugli ufficiali giudiziari (metà 2001) l'autorità centrale è la Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders («Regia associazione degli ufficiali

giudiziari»); in seguito sarà la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders («Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari»).

L'indirizzo di entrambe le organizzazioni è:

Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
Netherlands
Tel. (31-30) 689 89 24
Fax (31-30) 689 99 24
E-Mail: kvg@kvgnet.nl (dopo l'adozione della nuova legge sugli ufficiali giudiziari: kbvg@kbvgnet.nl).

L'autorità centrale può ricevere/comunicare atti per posta, fax, e-mail o telefono nelle lingue neerlandese o inglese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre alla lingua neerlandese, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

I Paesi Bassi non intendono derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre alla lingua neerlandese, per la compilazione del certificato i Paesi Bassi accettano l'inglese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia procedere direttamente e senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a cittadini residenti sul territorio olandese.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

I Paesi Bassi accettano la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni:

- a) la notificazione o comunicazione diretta per posta a destinatari residenti nei Paesi Bassi deve avvenire a mezzo raccomandata;

- b) gli atti inviati per posta a destinatari residenti nei Paesi Bassi devono essere redatti o tradotti in neerlandese o in un'altra lingua compresa dal destinatario.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

I Paesi Bassi non si oppongono alla domanda diretta di notificazione o comunicazione.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

I giudici dei Paesi Bassi (conformemente alla normativa d'attuazione in via d'elaborazione), nonostante il disposto del paragrafo 1, possono emettere una decisione se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione è ammissibile se presentata entro il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

AUSTRIA

Articolo 2

Organi mittenti

Gli organi mittenti sono i tribunali distrettuali, le giurisdizioni di primo grado, i tribunali regionali superiori, il Tribunale del lavoro e degli affari sociali di Vienna, il Tribunale del commercio di Vienna, il Tribunale dei minori di Vienna e la Corte suprema.

Articolo 3

Autorità centrale

L'autorità centrale è il ministero federale della Giustizia.

Bundesministerium für Justiz
Postfach 63
A-1016 Vienna, o

Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
A-1070 Vienna, or

Bundesministerium für Justiz
Neustiftgasse 2
A-1070 Vienna

Tel. (43-1) 521 52-22 92
(43-1) 521 52-21 15
(43-1) 521 52-21 30

Fax (43-1) 521 52-28 29

E-mail: ihor.tarko@bmj.gv.at
barbara.goeth@bmj.gv.at
georg.lukasser@bmj.gv.at

Lingue conosciute: tedesco e inglese.

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Oltre al tedesco, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

Articolo 9

Data della notificazione e della comunicazione

La Repubblica d'Austria non intende derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre al tedesco, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

L'Austria non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, la notificazione o comunicazione per posta da un altro Stato membro nella Repubblica d'Austria sono ammesse alle seguenti condizioni:

1. Gli atti giudiziari che sono oggetto di una notificazione o comunicazione per posta devono essere redatti nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione oppure essere accompagnati da una traduzione certificata in tale lingua.
2. Se questo regime linguistico non è rispettato, il destinatario della notificazione o della comunicazione ha il diritto di rifiutarla. Se si avvale di questo diritto, la notificazione o comunicazione è considerata non avvenuta.

Il destinatario deve essere informato per iscritto del diritto di rifiutare la ricezione dell'atto.

3. Per avvalersi del diritto di rifiutare la ricezione dell'atto, il destinatario deve dichiarare, entro un termine di tre giorni, all'organo che ha notificato o comunicato l'atto giudiziario o all'organo mittente che non è disposto a riceverlo e gli restituisce i documenti. La durata della spedizione postale non è compresa in questo termine, fa fede solo il timbro postale.

4. Per la spedizione a mezzo posta devono essere utilizzate le «ricevute di ritorno» in uso nel traffico postale internazionale.

Per informare il destinatario della notificazione o comunicazione dell'invio degli atti si raccomanda di utilizzare il testo che segue:

«Das angeschlossene Schriftstück wird Ihnen unter Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, ABl. L 160 vom 30. Juni 2000, S. 37 ff., zugestellt.

Sie sind berechtigt, die Annahme des Schriftstückes zu verweigern, wenn dieses nicht in deutscher Sprache abgefasst oder nicht mit einer beglaubigten Übersetzung in diese Sprache versehen ist. Sollten Sie von diesem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie innerhalb von drei Tagen ab der Zustellung gegenüber der Stelle, die das Schriftstück zugestellt hat, oder gegenüber der Absendestelle unter Rücksendung des Schriftstückes an eine dieser Stellen erklären, dass Sie zur Annahme nicht bereit sind.»

(«Gli atti giudiziari allegati alla presente sono notificati/comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Il destinatario ha il diritto di rifiutare di ricevere gli atti summenzionati se non sono redatti in lingua tedesca o non sono accompagnati da una traduzione certificata in tale lingua. Per avvalersi di questo diritto, deve dichiarare, entro tre giorni a partire dalla notificazione o comunicazione, all'organo che ha notificato o comunicato gli atti o all'organo mittente, che si rifiuta di accettarli, restituendo gli atti in questione ad uno di detti organi.»)

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

La Repubblica d'Austria dichiara di opporsi alla notifica o comunicazione di atti giudiziari sul proprio territorio direttamente attraverso pubblici ufficiali o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

I giudici austriaci possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, deliberare alle condizioni previste al paragrafo 2.

La Repubblica d'Austria non prevede, per la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione, alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento sulle notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari.

PORTOGALLO

Articolo 2

Organi mittenti

Gli organi mittenti portoghesi sono i Tribunali cantonali (Tribunal de Comarca) nella persona del cancelliere.

Articolo 3

Autorità centrale

L'autorità centrale portoghese è la direzione generale dell'amministrazione della giustizia.

Direcção-Geral da Administração da Justiça
Avenida 5 de Outubro, n.º 125
P-1069-044 Lisboa
Tel. (351) 217 90 62 33-44
Fax (351) 217 90 62 49.

Lingue conosciute: portoghese, spagnolo, francese e inglese.

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Oltre al portoghese, per la compilazione del modulo standard è ammesso lo spagnolo.

Articolo 9

Data della notificazione e della comunicazione

Il Portogallo intende derogare al paragrafo 2 poiché l'esistenza di due date di notificazione e di comunicazione distinte, da fissare in riferimento a due ordinamenti giuridici distinti, crea una situazione di indeterminatezza e ambiguità che va a discapito della certezza del diritto.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre al portoghese, per la compilazione del formulario che certifica l'espletamento delle formalità richieste è ammesso lo spagnolo.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Il Portogallo non ha riserve al riguardo.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

Il Portogallo non ha riserve al riguardo.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Per ragioni di certezza del diritto, il Portogallo si oppone a questa forma di notificazione/comunicazione sul suo territorio.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

Il Portogallo non intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2. I giudici portoghesi non potranno pertanto usare detta facoltà.

La richiesta di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione è ammissibile se presentata entro il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione (cfr. articolo 19, paragrafo 4).

FINLANDIA*Articolo 2***Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono i Tribunali di primo grado, le Corti di appello, la Corte di cassazione e ministero della Giustizia.

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Oikeusministeriö
PL 1/Eteläesplanadi 10
FIN-00131 Helsinki
Tel. (358-9) 18 25 76 28
Fax (358-9) 18 25 75 24
E-mail: central.authority@om.fi

Gli atti possono essere trasmessi per posta, via fax o per e-mail.

Lingue conosciute: finnico, svedese, inglese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre al finnico, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

La Finlandia intende avvalersi del disposto del paragrafo 3 per derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le quali, nella loro formulazione attuale, non hanno nessuna ratio legis spiegabile nel contesto del sistema giuridico finlandese: ne è quindi impossibile l'applicazione concreta.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al finnico, per la compilazione del certificato è accettato l'inglese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Finlandia non si oppone a questa forma di notificazione o comunicazione.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

La Finlandia accetta la notificazione o comunicazione degli atti per posta, purché il destinatario firmi la ricevuta di ritorno o rinvii un avviso di ricevimento. Anche ogni altro documento che non sia una citazione può essere inviato per posta all'indirizzo indicato dal destinatario all'autorità competente.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Finlandia non si oppone a questa forma di notificazione o comunicazione.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

La Finlandia non intende effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 2. Di conseguenza, i giudici finlandesi possono non emettere le decisioni di cui al paragrafo 2. Per il medesimo motivo, non saranno necessarie le comunicazioni di cui al paragrafo 4.

SVEZIA*Articolo 2***Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono i tribunali, gli alti Ufficiali giudiziari e le altre autorità svedesi competenti per la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

*Articolo 3***Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Justitiedepartementet
S-103 33 Stockholm
Tel. (46-8)-405 10 00
Fax (46-8)-20 27 34
E-mail: registrator@justice.ministry.se

Gli atti possono essere ricevuti per posta, via fax o in altro modo concordato per ogni singolo caso. Per prendere contatto è consentito anche il telefono.

Lingue conosciute: svedese e inglese.

*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

Oltre allo svedese, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

*Articolo 9***Data della notificazione e della comunicazione**

La Svezia non intende applicare il paragrafo 2 dell'articolo 9 riguardante la data di notificazione o comunicazione da imporre al richiedente, poiché è estraneo al diritto svedese prevedere per una notificazione o comunicazione termini diversi nei confronti rispettivamente del richiedente e del destinatario.

*Articolo 10***Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre allo svedese, per la compilazione del certificato è accettato l'inglese.

*Articolo 13***Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Svezia accetta la notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici e consolari.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

La Svezia non subordina ad alcuna condizione particolare l'accettazione di una notificazione o di una comunicazione di atti per posta.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali o altre persone competenti dello Stato membro ricevente. Dal canto loro, le autorità svedesi non sono tenute a fornire supporto alle dichiarazioni in oggetto.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

I giudici svedesi non possono deliberare quando risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 ma non quelle di cui al paragrafo 1. La Svezia non intende procedere alla comunicazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo in oggetto.

REGNO UNITO*Articolo 2***Organi mittenti**

1. Inghilterra e Galles:

«The Senior Master, for the attention of the Foreign Process Department, Royal Courts of Justice».

2. Scozia:

«Messengers-at-Arms» (ufficiali giudiziari) e «accredited solicitors» (legali accreditati per una branca del diritto (per esempio: diritto degli affari, diritto commerciale, diritto penale, ecc.).

3. Irlanda del Nord:

«The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice».

4. Gibilterra:

«The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar».

*Articolo 3***Autorità centrale**

1. Inghilterra e Galles:

The Senior Master
For the attention of the Foreign Process Department (Room E10)
Royal Courts of Justice
Strand
London WC2A 2LL
United Kingdom
Tel. (44-207) 9 47 61 91
Fax (44-207) 9 47 62 37

2. Scozia:
 Scottish Executive
 Civil Justice and International Division
 Hayweight House
 Lauriston Street
 Edinburgh EH3 9DQ
 Scotland
 United Kingdom
 Tel. (44-131) 221 67 60
 Fax (44-131) 221 68 94
3. Irlanda del Nord:
 The Master (Queen's Bench and Appeals)
 Royal Courts of Justice
 Chichester Street
 Belfast BT1 3JF
 United Kingdom
 Tel. (44-28) 90 72 47 06
 Fax (44-28) 90 23 51 86

4. Gibilterra:
 The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar
 Supreme Court
 Main Street
 Gibraltar
 Tel. (350) 788 08
 Fax (350) 771 18

Le comunicazioni avvengono per lettera, fax, posta elettronica e telefono, ed è compito dell'autorità centrale controllare le traduzioni.

Articolo 4

Trasmissione degli atti

Oltre all'inglese, per la compilazione del modulo standard è accettato il francese.

Articolo 9

Data della notificazione e della comunicazione

Il Regno Unito intende invocare una deroga, dato che la complessità della sua legislazione sui termini di scadenza risulterebbe solo acuita da questo articolo. È importante che la data della notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, giacché da essa decorre il termine oltre il quale una parte può chiedere una pronuncia per mancata comparsa della parte avversa. A giudizio del Regno Unito l'esatta portata di questa disposizione e il suo funzionamento pratico preventivo non sono abbastanza chiari; essa rischia di accrescere i possibili fattori di confusione. Per questo il Regno Unito ritiene che la questione possa essere regolata meglio sul piano della legislazione nazionale, almeno fino a che non sarà possibile valutare i risultati concreti della disposizione in altri Stati membri intenzionati ad attuarla.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre all'inglese, per la compilazione del certificato è accettato il francese.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Il Regno Unito non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

Per posta prioritaria o aerea

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

- Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:
 L'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord si oppongono alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista al paragrafo 1.
- Scozia:
 La Scozia non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista al paragrafo 1.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

In conformità delle disposizioni vigenti ai sensi della convenzione dell'Aia, i giudici del Regno Unito possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, deliberare alle condizioni previste al paragrafo 2.

Termine entro il quale va presentata la richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4, a decorrere dalla data della decisione:

- Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:
 se un tribunale deve esaminare un ricorso contro una decisione emessa nei confronti di un convenuto non comparso, occorre esaminare se sia stato rispettato il termine di impugnazione.
- Scozia:
 al massimo un anno dalla pronuncia della decisione — un termine compatibile con la convenzione dell'Aia e conforme alle disposizioni della legge nazionale.

ALLEGATO

GERMANIA

Elenco degli organi centrali (aggiornata all'aprile 2001)

Baden-Württemberg	Präsident des Amtsgerichts Freiburg Holzmarkt 2 D-79098 Freiburg Tel. (49-761) 205-0 Fax (49-761) 205-18 00
Bayern	Präsidentin des Oberlandesgerichts München Prielmayerstraße 5 D-80097 München Tel. (49-89) 55 97-1 Fax (49-89) 55 97-35 75
Berlin	Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Straße 21—25 D-10825 Berlin Tel. (49-30) 90 13-0 Fax (49-30) 90 13-20 00
Brandenburg	Ministerium der Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 D-14460 Potsdam Tel. (49-331) 866-0 Fax (49-331) 866-30 80/30 81
Bremen	Der Präsident des Landgerichts Domsheide 16 D-28195 Bremen Tel. (49-421) 361-42 53 Fax (49-421) 361-67 13
Hamburg	Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1 D-20335 Hamburg Tel. (49-40) 428 43-0 Fax (49-40) 428 43-43 18/43 19
Hessen	Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten Luisenstraße 13 D-65185 Wiesbaden Tel. (49-611) 32-0 Fax (49-611) 32-27 63
Mecklenburg-Vorpommern	Justizministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 D-19053 Schwerin Tel. (49-385) 588-0 Fax (49-385) 588-34 53
Niedersachsen	Niedersächsisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten Am Waterlooplatz 1 D-30169 Hannover Tel. (49-511) 120-0 Fax (49-511) 120-51 70/51 81
Nordrhein-Westfalen	Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3 D-40474 Düsseldorf Tel. (49-211) 49 71-0 Fax (49-211) 49 71-548
Rheinland-Pfalz	Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz Ernst-Ludwig-Straße 3 D-55116 Mainz Tel. (49-6131) 16-0 Fax (49-6131) 16-48 87

Saarland	Ministerium der Justiz des Saarlandes Zähringerstraße 12 D-66119 Saarbrücken Tel. (49-681) 501-00 Fax (49-681) 501-58 55
Sachsen	Präsident des Oberlandesgerichts Dresden Postfach 12 07 32 D-01008 Dresden
Sachsen-Anhalt	Ministerium für Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6 D-39116 Magdeburg Tel. (49-391) 567-01 Fax (49-391) 567-42 26
Schleswig-Holstein	Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein Lorentzendam 35 D-24103 Kiel Tel. (49-431) 988-0 Fax (49-431) 988-38 70
Thüringen	Thüringer Justizministerium Werner-Seelenbinder-Straße 5 D-99096 Erfurt Tel. (49-361) 37-950 00 Fax (49-361) 37-958 88